

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa (Spagna) il 15 maggio 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-265/13)

(2013/C 207/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa

Parti

Ricorrente: Emiliano Torralbo Marcos

Convenuti: Korota S.A. e Fondo de Garantía Salarial

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾ osti agli articoli 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 e 8.2 della Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (legge del 20 novembre 2012, n. 10, recante disciplina di taluni tributi nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia e dell'Istituto forense di tossicologia e scienze forensi) in quanto detti articoli non consentono all'organo giurisdizionale nazionale la possibilità di: a) modulare le tasas judiciales o di valutare motivi di proporzionalità (rispetto alla giustificazione dello Stato nell'imporre i menzionati tributi e agli importi fissati degli stessi quali ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale effettiva) ai fini dell'esenzione; b) tenere conto del principio di effettività dell'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione; c) valutare l'importanza del procedimento per le parti alla luce delle circostanze del caso; e senza il pagamento delle quali il ricorso d'appello proposto non sarà trattato.
- 2) Se agli articoli 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 e 8.2 della Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (legge del 20 novembre 2012, n. 10, recante disciplina di taluni tributi nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia e dell'Istituto forense di tossicologia e scienze forensi) osti l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto esso si applica ad un procedimento speciale come la materia sociale, in cui trova di norma applicazione il diritto dell'Unione, quale elemento fondamentale di uno sviluppo economico e sociale equilibrato nella Comunità.
- 3) Nel senso delle questioni precedenti, se un organo giurisdizionale come quello del rinvio possa disapplicare una normativa come quella in discussione, che non consente all'organo giurisdizionale nazionale la possibilità di: a) modulare le tasas judiciales o di valutare motivi di proporzionalità (rispetto alla giustificazione dello Stato nell'imporre i men-

zionati tributi e agli importi fissati degli stessi quali ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale effettiva) ai fini dell'esenzione; b) tenere conto del principio di effettività dell'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione; c) valutare l'importanza del procedimento per le parti alla luce delle circostanze del caso; e senza il pagamento delle quali il ricorso d'appello proposto non sarà trattato.

⁽¹⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 maggio 2013 — L. Kik, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-266/13)

(2013/C 207/48)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: L. Kik

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se le norme sull'ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ e le norme che stabiliscono la portata territoriale delle norme di [determinazione della legislazione applicabile] del titolo II di tale regolamento debbano essere interpretate nel senso che queste ultime si applicano in una fattispecie come quella in esame, vertente su (a) un lavoratore subordinato residente nei Paesi Bassi, che (b) ha la cittadinanza neerlandese, (c) in ogni caso è stato in precedenza obbligatoriamente assicurato per il sistema previdenziale neerlandese, (d) è impiegato come marittimo da un datore di lavoro stabilito in Svizzera, (e) esercita le sue attività a bordo di una nave posatubi battente bandiera panamense, e (f) svolge tali attività in un primo tempo fuori del territorio dell'Unione europea (circa 3 settimane al di sopra della piattaforma continentale degli Stati Uniti e circa 2 settimane in acque internazionali) e successivamente al di sopra della piattaforma continentale dei Paesi Bassi (periodi di un mese e di circa una settimana) e del Regno Unito (un periodo di oltre una settimana), mentre (g) i redditi da lui percepiti per tali attività sono assoggettati ad imposta sul reddito neerlandese.
- b) Qualora la risposta fosse affermativa, se il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi in tal caso soltanto nei giorni in cui l'interessato lavora al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro dell'Unione, o anche nel periodo precedente in cui egli lavorava altrove, fuori del territorio dell'Unione.